



AICS BIELLA NEWS n. 3 anno associativo 2019/2020

BONUS e CONTRIBUTI, gli aiuti per SPORT di BASE e ENTI del TERZO SETTORE



Tantissimi gli adempimenti, tra vecchi e nuovi, e le misure a cui gli Enti del Terzo settore, le ASD/SSD e gli enti non commerciali in genere si trovano di fronte nel mese di giugno.

Nel caso dei bonus, dei contributi e dei crediti d'imposta, sono adempimenti a volte complessi, ma di sicuro interesse per le nostre associazioni. Proviamo a fare una sintesi

1) BONUS COLLABORATORI SPORTIVI

Sul sito di **Sport e salute** è stato comunicato che:

- Per i **collaboratori sportivi che non hanno ricevuto il bonus di marzo**: è stato effettuato il bonifico di 600 euro a chi era rimasto in sospeso e, la prossima settimana sarà effettuato automaticamente il secondo bonifico per aprile e maggio.
- Per i **collaboratori sportivi che hanno a suo tempo ricevuto il bonus di marzo**: sono già stati disposti per lunedì in un unico bonifico di 1200 euro i bonus di aprile e maggio. Inoltre, sempre sul sito di Sport e Salute, **sono state diramate le istruzioni per presentare domanda da parte di chi, in marzo non l'ha eventualmente fatto** pur avendone diritto. Gli aventi diritto e le modalità per presentare domanda non sono cambiati. Si rimanda pertanto a quanto già pubblicato sul nostro sito.

2) BONUS PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI

Con il messaggio 2350 del 5 giugno, l' INPS ha diramato le istruzioni per usufruirne. Di

Con il messaggio 2000 del 6 giugno, l'INPS ha analizzato le richieste per accedere. Di seguito una breve sintesi

A quanto ammonta?

ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente (medici, infermieri, personale del comparto sicurezza etc)

Quando si può utilizzare?

Nel periodo che va dalla chiusura dei servizi scolastici sino al 31 luglio

Chi può accedervi?

I genitori che hanno figli di età non superiore a 12 anni e sono

- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- autonomi iscritti all'INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali.
- il personale appartenente a particolari categorie (medici, infermieri etc)

I suddetti non devono aver già presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, oppure, se ne hanno già fruito, devono averlo fatto per massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza. Inoltre, con riferimento all'altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpl ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Come fare per ottenerlo?

Si dovrà presentare la domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l'infanzia, disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting".

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Potrà avvalersi anche dell'assistenza di un patronato

Documentazione da presentare

Il genitore dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Dovranno essere inoltre indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra una serie di tipologie, tra le quali i centri diurni estivi

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente.

3) CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONE DI SEDI PER ASSOCIAZIONI E IMPIANTI SPORTIVI: LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare 14 del 6 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità con cui si può usufruire del "**Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**" secondo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Come già vi avevamo comunicato e più di recente, nessuno usufruisce del credito d'imposta

Come già vi avevamo comunicato a più riprese, **possono usufruire del credito d'imposta gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al costo sostenuto per il "canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale", a condizione che abbiano un volume di entrate non superiore a 5 Milioni di euro.

Come aveva già precisato con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ritiene infatti **"che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa** in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR."

Il credito d'imposta, nella misura del 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo o del 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda, **può essere usufruito relativamente ai canoni d'affitto dei mesi di marzo, aprile e maggio.**

Se, ai sensi dell'articolo 216 del decreto rilancio, si è usufruito della riduzione del canone per l'utilizzo di impianti sportivi, il credito d'imposta spetta relativamente all'effettivo canone versato.

Precisa poi la circolare che **"L'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività"**

In pratica, tutte le nostre associazioni e i nostri comitati provinciali che in tali immobili svolgono la loro attività istituzionale come rilevabile dall'atto costitutivo o dallo statuto, possono fruire del credito d'imposta, anche nell'ipotesi in cui svolgano, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, purché in modo non prevalente o non esclusivo.

In caso contrario, ad esempio, le ASD e le SSD che potrebbero (per pubblicità, sponsorizzazioni etc) avere ricavi maggiori da attività commerciali rispetto a quelle istituzionali (corsi, iscrizioni a manifestazioni sportive, tesseramento etc) non potranno usufruirne.

Per fruire del credito d'imposta, e' poi necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso contrario, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Chi ha già corrisposto il canone relativo ai tre mesi di marzo-maggio può già utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 da presentare esclusivamente in via telematica, utilizzando il codice tributo: "6920".

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, entro il 31 dicembre 2021, al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La cessione del credito non è ancora tecnicamente possibile. Le modalità con cui il credito potrà essere ceduto, come previsto dal comma 5 dell'articolo 122 del Decreto rilancio, saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate così come per tutte le cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID19

Il credito si può infine utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (in pratica, in quella che si presenterà l'anno prossimo).

In alternativa, continua la circolare "nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto, resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone." In tal caso si pagherà la differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

4) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE ASSOCIAZIONI CON PARTITA IVA

Sono circolate le bozze contenenti le istruzioni per **usufruire del contributo a fondo perduto spettante a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019** (comma 4, primo periodo, dell'art. 25 del decreto rilancio).

Il contributo spetta anche a tutti gli enti non commerciali che hanno partita IVA se le fatture e i corrispettivi dell'aprile 2020 sono inferiori ai due terzi di quelli del 2019. Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione che cade ad aprile comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.

Il contributo spetta inoltre, anche se non c'è tale riduzione di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 o hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una percentuale predeterminata in base al volume di ricavi e compensi.

Se, ad esempio, i ricavi o compensi non sono stati superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la percentuale è pari al 20%.

L'importo minimo del contributo, per gli enti non commerciali come sopra descritti, è comunque pari a 2.000 euro.

La domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando l'apposito modello, entro 60 giorni dall'avvio della procedura che la rende possibile.

PULSANTE

I NOSTRI SERVIZI



Per contabilità, verbali, gestione soci e/o altro, la segreteria AICS Biella è disponibile a darvi chiarimenti e/o aiuti:

**Antonino
346 9432136
segreteria@aicsbiella.it**

Segui i nostri social per rimanere sempre informat*!



tel. 040 9432130
segreteria@aicubiella.it

Email inviata a stampa@aicubiella.it

[Disiscriviti](#)

